



ADA VITERBO – CORSO ITALIA 68 – 01100 VITERBO Tel 0761340886

VERBALE RIUNIONE

Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 10 nella sede dell'Associazione, in Viterbo Corso Italia 68, si è riunito il Consiglio Direttivo

Considerato i presenti la riunione può essere validamente costituita.

Prende la parola il Presidente sig. Tofanicchio Mario che comunica ai soci che la Regione Lazio, in merito alla domanda di iscrizione inviata, ha richiesto alcune modifiche allo Statuto.

Dopo ampia discussione l'assemblea decide di integrare l'Atto Costitutivo e lo Statuto secondo le indicazioni della Regione Lazio con l'aggiunta di "ODV" nella denominazione sociale l'indicazione dell'attività di cui alla lettere "W" dell'art.5 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'assemblea da mandato al Presidente di stipulare la richiesta di una polizza assicurativa per i volontari.

Dopo di ciò il Presidente propone la cessazione dei soci CIGNINI GIULIO e MARTIRE MICHELINA, ai sensi dell'art. 4.2.3. dello Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statuari, che l'assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Esauriti gli argomenti la riunione termina alle ore 12,00.-

IL SEGRETARIO
F. C. C. C.

IL PRESIDENTE
Mario T. Tofanicchio

STATUTO

Art.1 - Costituzione

Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI VITERBO ONLUS ODV", di seguito denominata ADA Viterbo Onlus ODV

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, agisce con esclusivo fine di volontariato, solidarietà sociale e nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il suo scopo è la promozione umana in Italia ed in tutto il mondo.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 - L'Associazione ha sede in Viterbo, Corso Italia, 68

1.5 - L'Assemblea dei Soci può deliberare di trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città italiane e promuovere la costituzione di Associazioni affiliate in paesi esteri. ovvero aderire ad altre Associazioni con le medesime finalità.

Art.2 - Attività istituzionali

L'Associazione - senza fini di lucro - opera nei settori:

- 1) beneficenza;
- 2) tutela dei diritti civili; per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale e promozione umana.

3) attività di cui alla lettera W dell'art. 5 del DLgs 117/2017

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per realizzare gli scopi elencati al precedente punto 2, l'Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:

- a) lavorare con chiunque si trovi in situazioni di povertà o di emarginazione per contribuire fattivamente all'emancipazione dalla povertà, dall'ignoranza e dall'emarginazione;
- b) elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
- c) stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
- d) promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione, sia in Italia che all'estero;
- e) collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- f) divenire socio di enti, società ed altre Onlus aventi finalità simili e sinergiche con la propria;
- g) promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all'estero;
- h) promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;
- i) promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell'Associazione;
- j) curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività.

Art.3 – Attività connesse

Al fine di raccogliere i fondi necessari per realizzare i propri scopi e sostenere le attività istituzionali, l'Associazione potrà effettuare delle attività connesse entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti per le Onlus.ODV

Art.4 - Soci dell'Associazione

4.1 - Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto; sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e versano la quota associativa.

Possono essere soci anche persone giuridiche, associazioni riconosciute e non

riconosciute, altre Onlus, aziende ed enti, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero degli soci è illimitato.

4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

4.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

4.2.3 - I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- persistente violazione degli obblighi statuari.

4.2.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata; la decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente; deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo i parametri validi per tutti i soci stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

La condizione di socio non è compatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- attività commerciali o produttive marginali;
- proventi di attività benefiche o sociali;
- rendite di beni mobili e immobili;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

- Art.7 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art.8 - Assemblea dei soci

8.1 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale

approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 - L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 13.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 a 11 componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze dell'Assemblea;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma dei lavori in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario e/o il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore Generale deliberandone i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati decadono alla scadenza naturale, con gli altri componenti.

Art.10 - Presidente

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti lo stesso a maggioranza di voti di 2/3. Essi sono sostituibili in qualunque momento dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad aprire un conto corrente per l'Associazione, a firma congiunta con il Tesoriere;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Collegio per tre volte consecutive.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se esistente, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.12 - Bilancio

12.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il mese di Aprile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

12.2 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare (1 Gennaio – 31 Dicembre).

12.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.13 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

13.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali modificazioni.

Art.15 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'Albo Avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Viterbo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

il 16 FEB 2021 al Np 379 Mod. 3

Esatte Euro esente

custodito in quest'Ufficio.

Si rilascia a richiesta del l'interessato



Il Funzionario
Mariangela Cantoni